



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Accordo Quadro ANCI – CONAI

PREMESSO

- A. che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- B. che la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
- C. che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive ed ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 217 del Decreto legislativo 152/06, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- D. che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- E. che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e all'articolo 1 comma 1108 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate e che, ai sensi dell'articolo 222, comma 1, Decreto legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- F. che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 221 del Decreto legislativo 152/06;
- G. che l'articolo 222 del Decreto legislativo 152/06 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;

H. che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto legislativo 152/06;

I. che, ai sensi dell'articolo 225 del Decreto legislativo 152/06, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

J. che, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del Decreto legislativo 152/06, il CONAI può stipulare con l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio;

K. All'Accordo di cui sopra possono aderire anche gli altri soggetti di cui al sopraccitato art. 224 comma 5 del Decreto legislativo 152/06 e ciò anche dopo la sottoscrizione del presente atto;

L. che ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 ANCI e CONAI hanno stipulato in data 8 luglio 1999 un primo Accordo di Programma Quadro scaduto il 31 dicembre 2003, successivamente rinnovato fino al 31 dicembre 2008.

CONSIDERATO

A. che l'Accordo Quadro di cui al punto L delle premesse ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire lo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio e, più in generale lo sviluppo della raccolta differenziata da parte dei Comuni italiani;

B. che permane la necessità di un impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, a fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata;

C. che appare opportuna la promozione di iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);

D. che, ai sensi dell'articolo 200 del Decreto legislativo 152/06, in varie realtà sono divenuti operativi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 152/06 ed ai piani provinciali;

E. che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni attuative dell'Accordo Quadro di cui al punto L delle premesse, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi

nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;

F. che occorre promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:

- delle funzioni di CONAI come richiamate dall'articolo 224, comma 3 del Decreto legislativo 152/06,
- dei compiti della Pubblica Amministrazione come richiamati dall'articolo 222, comma 3 del Decreto legislativo 152/06,
- del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%.

G. che gli organi legislativi dell'Unione Europea hanno introdotto una serie di normative, fra loro concatenate, secondo le quali sono possibili incentivi di recupero energetico solo per le fonti energetiche rinnovabili;

H. che occorre promuovere accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

I. che in relazione all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, in attesa della emanazione in materia dei decreti attuativi del Decreto legislativo 152/06, appare opportuno confermare i meccanismi attuali;

J. che l'attività di raccolta differenziata presenta livelli disomogenei sul territorio nazionale con potenziali difficoltà per il raggiungimento dei relativi obiettivi di legge richiamati al punto E delle premesse.

CONSIDERATO ALTRESI'

K. che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio, e che di conseguenza va sottolineato come:

- il perseguimento di obiettivi ambiziosi di raccolta differenziata nell'ambito del servizio pubblico, tra l'altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province e Comuni, anche in forma associata, comporti investimenti e costi maggiori che possono riflettersi sull'aumento di tasse e tariffe legate alla raccolta dei rifiuti urbani;
- si stiano verificando flessioni della domanda del mercato interno e mondiale di materie prime seconde dovute alla difficile congiuntura economica internazionale;
- vada pertanto garantito uno sbocco certo e positivo alle raccolte differenziate di imballaggi attraverso il ritiro di tutti i materiali conferiti secondo gli standard di qualità concordati nel presente Accordo in virtù anche degli obblighi nazionali e comunitari;
- occorra monitorare l'andamento dell'economia e dei mercati al fine di adeguare eventualmente, nel corso della validità del presente Accordo, le partite economiche all'evolversi delle condizioni generali;
- sia necessario assicurare agli enti locali la possibilità di sottoscrivere le convenzioni con i Consorzi di filiera o di scegliere la strada del mercato libero, e altresì di uscire o entrare dal presente Accordo secondo le modalità stabilite al successivo punto 4.3;

L. la necessità di garantire una gestione coordinata dell'applicazione dell'Accordo Quadro nella quale CONAI assuma un ruolo di impulso e garanzia rispetto ai Consorzi di cui all'articolo 223 del Decreto legislativo 152/06, di seguito anche "Consorzi di filiera";

M. l'opportunità che ANCI e CONAI si confrontino periodicamente sul Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui al punto I delle premesse;

N. l'opportunità che le Parti realizzino un coordinamento con l'Osservatorio Nazionale Rifiuti, di cui all'articolo 206 bis del Decreto legislativo 152/06, al fine di una valutazione congiunta delle tematiche relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in particolare di quelle connesse all'attuazione del presente Accordo. Nell'ambito del predetto coordinamento potranno essere definite modalità di verifica da parte dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti di dati e informazioni, con particolare riguardo a quelli relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, individuati dai piani di prevenzione e recupero ed alla loro valutazione e certificazione. Anche su richiesta di una sola delle Parti, potrà essere richiesto inoltre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attivare le proprie competenze in materia su tutte le criticità che si evidenziassero nella gestione del settore, ferma la piena autonomia e responsabilità delle Parti;

O. l'opportunità di proseguire ed ampliare il progetto di una banca dati sul funzionamento dell'Accordo e sulle attività di raccolta dei materiali di imballaggio già avviato con il precedente Accordo di Programma Quadro, nonché di dar vita ad un osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata e sui relativi modelli organizzativi;

P. l'opportunità che venga assicurata nel Comitato di coordinamento di cui al successivo punto 7, la partecipazione dei capi delegazione del presente Accordo, onde dare continuità nella implementazione del processo decisionale.

CONCORDANO

1 PREMESSE

1.1. I "premessi", i "rilevati", i "considerati" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo Quadro.

2 OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 152/06.

2.2 Il CONAI si impegna a corrispondere tramite i Consorzi di filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei corrispettivi come fissati dal presente Accordo. Sono altresì a carico del sistema consortile, secondo quanto disposto negli allegati tecnici al presente Accordo, eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo.

2.3 Sono direttamente a carico del CONAI, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 152/06, i costi delle campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi

e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei Consorzi di filiera i costi delle campagne di informazione, a livello locale, i cui criteri generali saranno concordati nell'ambito del Comitato di coordinamento sulla base di quanto previsto al punto 7.

2.4 Nell'ambito dei principi indicati nel Decreto legislativo 152/06, si concorda che la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI.

2.5 Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, il CONAI, tramite i Consorzi di filiera, assicura comunque il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti alle condizioni economiche stabilite nel presente Accordo, e ciò in ragione dei più restrittivi limiti qualitativi di cui al successivo punto 3.2.

2.6 Spetta ai Comuni, anche in forma associata, realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell'articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all'articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi.

2.7 Ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, le Parti si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise sia dei modelli organizzativi sia delle attrezzature della raccolta differenziata.

Le Parti si impegnano a disciplinare gli aspetti tecnici e le eventuali forme di incentivazione dei modelli condivisi nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7.

2.8 Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi simili, se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, gli allegati tecnici al presente Accordo stabiliranno un corrispettivo comunque di valore positivo.

Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche simili una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio. Verranno in ogni caso forniti alle Parti i dati di raccolta relativi alle frazioni merceologiche simili.

2.9 Le Parti si impegnano ad un confronto sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio sia in fase di impostazione che in fase di elaborazione del Programma stesso.

2.10 CONAI si impegna a proseguire il finanziamento della banca dati di cui al precedente punto O dei "considerata", nonché di tutte le attività contenute nel predetto progetto e per tutta la durata del presente Accordo.

3 CORRISPETTIVI

3.1 Il CONAI, tramite i Consorzi di filiera nel rispetto di quanto sopra, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, i corrispettivi indicati negli allegati tecnici al presente Accordo, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell'accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di

valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi.

3.2 I corrispettivi di cui al punto 3.1 e le modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio devono consentire la crescita dimensionale e qualitativa delle raccolte differenziate attraverso una rimodulazione delle fasce qualitative che penalizzi economicamente i conferimenti con elevati livelli di scarti. Negli allegati tecnici al presente Accordo sono definiti i nuovi e più restrittivi limiti qualitativi (percentuale di frazione estranea) che decorreranno dal 1° aprile 2009 per la filiera plastica e dal 1° luglio 2009 per gli altri materiali.

3.3 In ragione dell'impegno dei Comuni ad una migliore performance qualitativa, i corrispettivi riconosciuti in forza del presente Accordo sono quelli del 2008, rivalutati di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC).

Le Parti concordano sulla possibilità che il Comitato di coordinamento di cui al punto 7 proponga alle Parti la ridefinizione di tali corrispettivi:

- a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo secondo i seguenti parametri:
 - 1) variazione dell'immesso al consumo;
 - 2) evoluzione dei costi della raccolta;
 - 3) differenza delle quotazioni medie annuali delle materie prime seconde.
- b) entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, a seguito delle risultanze dei lavori del gruppo di studio sui "maggiori oneri" di cui al successivo punto 7.2 lettera a).

3.4 Per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3.2 gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano le modalità e le condizioni delle attività di controllo degli aspetti qualitativi del materiale conferito anche attraverso controlli a sorpresa garantendo comunque il contraddittorio tra le Parti.

Gli allegati tecnici stabiliscono inoltre le modalità di effettuazione dell'attività di controllo degli aspetti qualitativi del carico conferito alla piattaforma indicata in convenzione, con particolare attenzione ai casi in cui si verifichi il ripetersi di risultati differenti tra controlli programmati e non programmati che determini cambiamenti verso fasce inferiori.

3.5 Al fine di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di trattamento, recupero o incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate sezioni di separazione a monte e/o a valle dei detti impianti, da concordare con i Consorzi di filiera interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

3.6 Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base dello specifico allegato tecnico e delle rispettive convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto, in quanto avviate al riciclaggio, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 220 del Decreto legislativo 152/06.

3.7 Riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, le Parti si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata. Più in particolare, il CONAI si impegna a sostenere attraverso forme di premialità il raggiungimento di obiettivi e rese nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.

Le linee guida per gli interventi di cui al comma che precede saranno condivise nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7. Il finanziamento da parte di CONAI di detti interventi per

l'anno 2009 sarà di due milioni di euro. Tale somma potrà essere rivalutata annualmente sulla base di particolari esigenze su indicazione del Comitato di coordinamento.

4. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO – CONVENZIONI LOCALI

4.1 Ogni Comune, o soggetto da esso delegato, può chiedere a ciascun Consorzio di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici ai fini del ritiro e presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, del pagamento dei corrispettivi di cui al punto 3. Le convenzioni, sottoscritte dai Comuni, e/o dai soggetti da essi delegati, e dai Consorzi di filiera, disciplinano gli obblighi reciproci e le eventuali prestazioni aggiuntive, ferme le disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati.

4.2 Qualora le convenzioni non vengano sottoscritte da uno o più Consorzi entro 90 giorni dalla richiesta il richiedente ne dà comunicazione al CONAI, il quale può subentrare a tali Consorzi nella conclusione delle convenzioni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dall'art. 220 del Decreto legislativo 152/06.

4.3 Durante tutto il periodo di durata del presente Accordo i Comuni e/o i soggetti da essi delegati possono recedere da una o più convenzioni con preavviso scritto al Consorzio interessato di almeno 90 giorni secondo modalità e condizioni da definire negli allegati tecnici al presente Accordo. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

I Comuni e/o i soggetti da essi delegati che hanno esercitato il recesso hanno facoltà di sottoscrivere nuovamente la convenzione disdetta, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre agli stessi Comuni e/o ai soggetti da essi delegati non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dagli allegati tecnici al presente Accordo.

5. VALIDITA' DELL'ACCORDO

5.1 Il presente Accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2009.

6. ACCORDI TERRITORIALI

6.1 L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto dei contenuti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a) promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale.

6.2 Le Parti si impegnano altresì a valutare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7, gli accordi territoriali che CONAI andrà a sottoscrivere con Pubbliche Amministrazioni regionali per la programmazione relativa alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, al fine di indirizzare tale programmazione verso i reali bisogni territoriali.

Per garantire la continuità tra la programmazione e l'attuazione di quanto previsto da tali Accordi, un rappresentante di ANCI farà parte dei gruppi tecnici eventualmente costituiti per la gestione degli Accordi stessi.

7. COMITATO DI COORDINAMENTO

7.1 Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico coordinamento e monitoraggio, costituito da sei esperti designati dall'ANCI e da sei esperti designati dal CONAI.

7.2 In particolare il Comitato provvederà a:

- a) effettuare un'analisi dei costi e delle “*best practices*” per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche al fine di giungere ad una definizione condivisa del principio di legge relativo al “corrispettivo per i maggiori oneri”. A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico;
- b) individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione ecc.;
- c) formulare, sulla base di quanto riportato al punto 9, le linee guida generali per le attività di informazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa, aggiornando annualmente l'importo indicato al punto 9, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
- d) esprimere proprie valutazioni in relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo allo stesso eventuali iniziative da attuare congiuntamente;
- e) proporre al CONAI iniziative di formazione, da tenersi in ambiti territoriali provinciali o regionali destinati a tecnici ed amministratori della pubblica amministrazione su tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio e per le quali il CONAI metterà a disposizione un budget di euro 250.000 annui per tutta la durata dell'accordo;
- f) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- g) valutare gli accordi territoriali tra CONAI e pubbliche amministrazioni regionali per quanto previsto al precedente 6.2;
- h) approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
- i) istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell'assimilazione;
- j) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
- k) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;
- l) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
- m) promuovere ed organizzare eventi ed incontri periodici di approfondimento sullo stato di applicazione dell'Accordo, nonché la pubblicazione di un rapporto annuale sui risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera j);
- n) valutare il programma e il rapporto annuale delle attività dell'osservatorio degli enti locali già ricompreso nelle attività di cui al punto 2.10 sulla raccolta differenziata e sui modelli organizzativi di raccolta designando altresì almeno un rappresentante nel relativo Comitato tecnico su indicazione del CONAI;
- o) dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di verifica.

7.3 Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle Parti.

7.4 Il Comitato ha sede presso l'ANCI e le spese di funzionamento del Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.

8. COMITATO DI VERIFICA

8.1 Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, le Parti concordano di istituire presso l'ANCI un Comitato di verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

8.2 Al Comitato spetta:

a) monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:

– stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);

– dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni;

b) dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di coordinamento per i provvedimenti del caso;

c) proporre al Comitato di coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo

d) effettuare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal precedente punto 3.3;

e) trasmettere al Comitato di coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti del periodo;

f) proporre al Comitato di coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'idonea segnaletica.

8.3 Il Comitato opera sulla base di un regolamento da definire tra le Parti.

8.4 Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle Parti.

8.5 Il Comitato, nel corso della prima seduta, provvederà ad approvare i testi delle convenzioni-tipo per i singoli Consorzi di filiera nonché il testo della delega-tipo.

9. COMUNICAZIONE

9.1 Le attività di comunicazione, informazione ed educazione, così come formulate dalle linee guida di cui al punto 7.2, lettera c), devono essere ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti nonché della sostenibilità della gestione e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa.

Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle Parti.

Le linee guida devono tener conto della vigente normativa ambientale europea e nazionale nonché delle esperienze già effettuate sia a livello locale che nazionale.

Le linee guida sono aggiornate sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al punto 7.2, lettera j).

Le linee guida locali contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. Sulla base di tali linee guida gli Enti locali e/o i soggetti da loro delegati comunque autorizzati presenteranno apposita domanda nei termini stabiliti del bando approvato al Comitato di coordinamento per l'effettuazione delle campagne di comunicazione locale finanziate dal CONAI. A tal fine CONAI destina un importo complessivo annuo pari a un milione e duecento mila euro rivalutabile annualmente. Tale importo si aggiunge alla quota del 35% del budget della comunicazione all'uopo destinato da ciascuno dei Consorzi di filiera.

NORMA TRANSITORIA

Qualora gli allegati tecnici al presente Accordo fossero definiti dopo il 1 gennaio 2009, data di entrata in vigore del presente Accordo, o comunque in tempi non compatibili con l'emissione delle prime fatture 2009, al fine di evitare possibili contenziosi fra le Parti, fra i Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione del ciclo dei rifiuti e i singoli Consorzi di filiera, per le convenzioni in essere al 31 dicembre 2008, viene stabilito quanto segue:

- per il conferimento di rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata i Consorzi di filiera riconosceranno un corrispettivo a titolo di acconto pari al 70% del valore del corrispettivo della fascia di qualità di cui all'accordo in vigore fino al 31 dicembre 2008;
- nelle more della definizione degli allegati tecnici al presente Accordo i Consorzi di filiera effettueranno adeguate campagne di verifica dei conferimenti ai fini della determinazione delle percentuali di frazioni estranee;
- una volta approvati gli allegati tecnici al presente Accordo i Consorzi di filiera si impegnano entro 30 giorni a comunicare gli eventuali conguagli ai soggetti convenzionati e, trascorsi altri 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza contestazioni, provvederanno al saldo entro i 30 giorni successivi;
- qualora la differenza dovesse essere negativa, ovvero a credito del Consorzio di filiera, tenuto conto del restringimento delle fasce qualitative, questo provvederà a recuperare il conguaglio nel / nei conferimento / i successivo / i;
- le Parti auspicano che la firma degli allegati tecnici al presente Accordo avvenga entro il 28 febbraio 2009, in modo da consentire l'entrata a regime dell'Accordo e delle relative fatturazioni con decorrenza 1° aprile 2009.

Nelle more e fino alla definizione, negli allegati tecnici al presente Accordo, delle modalità e condizioni di uscita e rientro dalle convenzioni, ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta in vigenza delle modalità del precedente Accordo scadente al 31 dicembre 2008, viene garantito il rientro alle condizioni e modalità che verranno definite in un tavolo tecnico nell'ambito dei negoziati di filiera.